

Avvertenza sull'utilizzo delle cosiddette “valute virtuali”⁽¹⁾

Cosa sono le cosiddette “valute virtuali”?

Le c.d. *valute virtuali* sono rappresentazioni digitali di valore, utilizzate come mezzo di scambio o detenute a scopo di investimento, che possono essere trasferite, archiviate e negoziate elettronicamente⁽²⁾. Alcuni esempi sono Bitcoin, LiteCoin, Ripple.

Create da soggetti privati che operano sul *web*, le *valute virtuali* non devono essere confuse con i tradizionali strumenti di pagamento elettronici (carte di debito, carte di credito, bonifici bancari, carte prepagate e altri strumenti di moneta elettronica, ecc.). Le *valute virtuali* differiscono dalle piattaforme elettroniche finalizzate esclusivamente a favorire transazioni assimilabili a forme di baratto.

Esse non rappresentano in forma digitale le comuni valute a corso legale (euro, dollaro, ecc.); non sono emesse o garantite da una banca centrale o da un'autorità pubblica e generalmente non sono regolamentate. Le *valute virtuali* non hanno corso legale e pertanto non devono per legge essere obbligatoriamente accettate per l'estinzione delle obbligazioni pecuniarie, ma possono essere utilizzate per acquistare beni o servizi solo se il venditore è disponibile ad accettarle.

Inizialmente utilizzate all'interno di specifiche comunità virtuali (ad es. videogiochi *online* e *social network*), le *valute virtuali* sono oggi utilizzate anche per fare acquisti, non solo *online* ma anche presso alcuni esercenti commerciali. Ve ne sono vari tipi: *valute virtuali* spendibili solo entro la comunità virtuale che le accetta (c.d. *valute virtuali* non convertibili); *valute virtuali* che si possono acquistare con moneta tradizionale (ad esempio utilizzando la propria carta di credito o di debito), ma che non è possibile riconvertire in moneta tradizionale (c.d. *valute virtuali* a convertibilità limitata); *valute virtuali* che si possono acquistare e rivendere in cambio di moneta tradizionale (c.d. *valute virtuali* pienamente convertibili). Il prezzo delle *valute virtuali* - più precisamente il tasso a cui possono essere convertite in valute aventi corso legale (ad esempio euro) - può variare sensibilmente anche in poco tempo. Esse quindi hanno un'elevata volatilità che può rendere molto rischioso detenere somme denominate in *valuta virtuale*, qualora si intenda conservarle per un certo periodo di tempo e riconvertirle in moneta legale (ad esempio euro).

Quali sono le principali caratteristiche delle valute virtuali?

Per comprendere i rischi derivanti dall'utilizzo di *valute virtuali*, bisogna in primo luogo conoscerne le caratteristiche principali.

Sebbene ciascuna *valuta virtuale* abbia propri meccanismi di funzionamento, la maggior parte di esse presenta le seguenti caratteristiche:

- Sono create da un emittente privato (nel caso delle cc.dd. valute centralizzate) o, in via diffusa, da utenti che utilizzano *software* altamente sofisticati (nel caso delle cc.dd. valute decentralizzate).
- Non sono fisicamente detenute dall'utente, ma sono movimentate attraverso un conto personalizzato noto come “portafoglio elettronico” (cd. *e-wallet*), che si può salvare sul proprio *computer* o su uno

1 Il termine “valute virtuali” è qui utilizzato al solo scopo di identificare un fenomeno comunemente noto sotto tale denominazione; l'utilizzo del termine “valuta” non deve pertanto intendersi volto a definire la natura degli strumenti descritti nel presente documento.

2 L'Autorità Bancaria Europea ha definito le *valute virtuali* come rappresentazioni digitali di valore che non sono emesse da una banca centrale o autorità pubblica né sono necessariamente collegate a una valuta avente corso legale, ma che vengono utilizzate da una persona fisica o giuridica come mezzo di scambio e che possono essere trasferite, archiviate e negoziate elettronicamente (cfr. *EBA Opinion on Virtual Currencies* del 4 luglio 2014, consultabile all'indirizzo:

<http://www.eba.europa.eu/documents/10180/657547/EBA-Op-2014-08+Opinion+on+Virtual+Currencies.pdf>

smartphone, o che può essere consultato via internet, al quale si accede grazie ad una *password*. Questi portafogli elettronici sono generalmente *software*, sviluppati e forniti da appositi soggetti (c.d. *wallet providers*). Esistono poi delle piattaforme di scambio, che offrono il servizio di conversione delle *valute virtuali* convertibili in moneta legale.

- Possono essere acquistate con moneta tradizionale su una piattaforma di scambio ovvero ricevute *online* direttamente da qualcuno che le possiede, per poi essere detenute su un “portafoglio elettronico”; utilizzando questo portafoglio i titolari possono effettuare acquisti presso esercizi commerciali o persone fisiche che accettano le valute virtuali, effettuare rimesse in favore di altri soggetti titolari di portafogli di valute virtuali, nonché riconvertirle in moneta legale.
- I titolari dei portafogli elettronici e i soggetti coinvolti nelle transazioni rimangono anonimi.
- Le transazioni tramite le quali vengono trasferite sono tecnicamente irreversibili (una volta fatta la transazione non è possibile chiederne l’annullamento).

Perché un’avvertenza per gli utilizzatori?

Non vi sono dati affidabili sulle *valute virtuali*. Si stima che esse siano oltre 400 nel mondo. Molte di queste *valute virtuali* hanno smesso di operare poco dopo essere state lanciate, con rilevanti perdite per gli utilizzatori.

L’acquisto, il possesso o lo scambio di *valute virtuali* possono comportare rischi significativi, soprattutto per coloro che ne fanno uso senza disporre di un’adeguata conoscenza del fenomeno e consapevolezza dei rischi connessi.

La Financial Action Task Force (FATF) preposta al contrasto del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, ha pubblicato un documento sull’argomento, che descrive le caratteristiche e gli attori coinvolti nei sistemi di *valute virtuali*⁽³⁾. L’Autorità Bancaria Europea (EBA) ha emanato lo scorso dicembre un’avvertenza per i consumatori che utilizzano *valute virtuali*.

In alcuni paesi esse sono state esplicitamente vietate; in altri sono state previste alcune forme di regolamentazione.

In Italia, l’acquisto, l’utilizzo e l’accettazione in pagamento delle valute virtuali debbono allo stato ritenersi attività lecite; le parti sono libere di obbligarsi a corrispondere somme anche non espresse in valute aventi corso legale. Si richiama tuttavia l’attenzione sul fatto che le attività di emissione di valuta virtuale, conversione di moneta legale in valute virtuali e viceversa e gestione dei relativi schemi operativi potrebbero invece concretizzare, nell’ordinamento nazionale, la violazione di disposizioni normative, penalmente sanzionate, che riservano l’esercizio della relativa attività ai soli soggetti legittimati (artt. 130, 131 TUB per l’attività bancaria e l’attività di raccolta del risparmio; art. 131 ter TUB per la prestazione di servizi di pagamento; art. 166 TUF, per la prestazione di servizi di investimento).

Considerato che sono in corso valutazioni a livello internazionale sulle modalità con cui regolamentare e sottoporre a vigilanza il fenomeno, in attesa che venga definito un approccio condiviso, **la Banca d’Italia richiama l’attenzione degli utilizzatori sui rischi insiti nell’utilizzazione e nell’investimento in *valute virtuali*.**

Perché è rischioso utilizzare valute virtuali?

Carenza di informazioni.

In assenza di obblighi informativi e di presidi di trasparenza, può risultare difficile reperire **indicazioni affidabili** per comprendere il funzionamento, i costi, il valore e i rischi di ciascun tipo di *valuta virtuale*.

Assenza di tutele legali e contrattuali.

L’acquisto, lo scambio e l’utilizzo di valute virtuali non sono assistiti da tutele legali e/o contrattuali analoghe a quelle che accompagnano le operazioni in valuta legale; le transazioni in *valuta virtuale* sono generalmente

3 Vedi <http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Virtual-currency-key-definitions-and-potential-aml-cft-risks.pdf>

tecnicamente irreversibili, spesso non sono supportate da un contratto né da procedure di reclamo e le controparti sono anonime; in ogni caso, la mancanza di definizioni, di standard legali e di obblighi informativi renderebbe difficile provare in giudizio di aver subito un danno ingiusto. E' possibile che l'utilizzo o la conversione di *valute virtuali* siano soggetti a costi e commissioni non chiaramente indicati.

Assenza di forme di controllo e vigilanza.

L'emissione e la gestione di *valute virtuali*, compresa la conversione in moneta tradizionale, sono attività **non soggette a vigilanza da parte della Banca d'Italia né di alcuna altra autorità in Italia.**

Assenza di forme di tutela o garanzia delle somme "depositate".

In caso di condotta fraudolenta, di fallimento o cessazione di attività delle piattaforme di scambio non esistono tutele normative specifiche atte a coprire le perdite subite. Analogamente, per le somme in *valuta virtuale* depositate presso terzi non operano i tradizionali strumenti di tutela, quali i sistemi di garanzia dei depositi.

Rischi di perdita permanente della moneta a causa di malfunzionamenti, attacchi informatici, smarrimento.

La valuta virtuale archiviata nel "portafoglio elettronico" potrebbe andare persa a seguito di malfunzionamenti o attacchi informatici; anche in caso di smarrimento della *password* del portafoglio elettronico la perdita potrebbe essere permanente, in quanto non esistono autorità centrali che registrano le *password* o ne emettono altre sostitutive.

Accettazione su base volontaria.

L'accettazione di *valute virtuali* da parte dei fornitori di beni e servizi si basa sulla loro discrezionalità e/o su accordi che possono cessare in qualsiasi momento e senza alcun preavviso. Pertanto, chi detiene somme denominate in *valuta virtuale* non ha alcuna certezza di poterle utilizzare per gli scopi programmati.

Elevata volatilità del valore; rischi di perdite.

Il valore delle *valute virtuali* è caratterizzato da una grande volatilità, anche a causa dei meccanismi di formazione dei prezzi (talora opachi) e dall'assenza di un'autorità centrale in grado di intervenire per stabilizzarne il valore. Tale circostanza può comportare perdite anche di rilevante entità in caso di detenzione di *valuta virtuale*.

Rischio di utilizzo per finalità criminali e illecite.

La rete di *valute virtuali* può prestarsi a essere utilizzata per transazioni connesse ad attività criminali, incluso il riciclaggio di denaro; pur essendo le transazioni in *valuta virtuale* visibili, infatti, i titolari dei portafogli elettronici e, più in generale, le parti coinvolte possono generalmente rimanere anonimi; ciò potrebbe rendere necessario l'intervento delle autorità per chiudere le piattaforme di scambio impedendo l'accesso o l'utilizzo di eventuali fondi custoditi presso di esse.

Rischi fiscali.

La natura decentralizzata delle rete di valute virtuali e l'assenza di regolamentazione fanno sì che il trattamento fiscale delle *valute virtuali* possa presentare incertezze e lacune, a cominciare dall'individuazione dello Stato beneficiario, dando vita a implicazioni imprevedibili per i soggetti coinvolti.

Non sono "Bancomat".

I chioschi di *valute virtuali* sono apparecchi, collegati ad Internet, che consentono di acquistare valute virtuali dietro versamento di valute aventi corso legale e, in alcuni casi, viceversa. Per quanto apparentemente simili, tali dispositivi non sono ATM, non prevedono l'intervento di alcun intermediario autorizzato e vigilato e non garantiscono i presidi di sicurezza e le tutele legali delle ordinarie apparecchiature Bancomat/ATM.

I rischi sopra indicati sono quelli più comunemente noti o conosciuti; ciò non toglie che l'uso di *valute virtuali* possa esporre l'utilizzatore a rischi ulteriori, derivanti dalle caratteristiche della specifica *valuta virtuale* utilizzata. Inoltre, il fenomeno è soggetto a rapida evoluzione ed è possibile che *valute virtuali* di ultima generazione presentino rischi ulteriori rispetto a quelli illustrati.